

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278 portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629. (*Stampato* n. 1847-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sullo avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651. (*Stampato* n. 1848-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Maresca di Serracapriola.

Ne ha facoltà.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Onorevoli Camerati, il disegno di legge in discussione, presentato dall'onorevole Capo del Governo, Ministro della guerra, ha il preciso scopo di eliminare — come dice l'onorevole camerata Mariotti nella sua relazione — una disparità di trattamento fra gli ufficiali effettivi e quelli di complemento che si trovino in ausiliaria o nella riserva. Difatti l'articolo 127 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651, dispone:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità o a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente.

« Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni ».

Intanto l'articolo 1° della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica precisa che gli ufficiali in servizio permanente sono esclusivamente quelli in servizio permanente effettivo od in aspettativa per riduzione di quadri.

La relazione ministeriale al disegno di legge di conversione del decreto in esame, che reca modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, osserva che dalle disposizioni citate consegue che gli ufficiali di complemento transitati nella riserva, non avendo mai appartenuto ai ruoli del servizio permanente effettivo, non avrebbero mai potuto conseguire promozioni, anche se avessero partecipato all'ultima guerra e anche se avessero prestato servizio per un anno col grado che attualmente ricoprono. Tale norma si accentuava poi nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra iscritti nel ruolo speciale e quindi non riassunti in servizio ed appartenenti alle categorie in congedo; essi conseguivano l'avanzamento con le stesse norme fissate per i pari grado della riserva e si verificava quindi che ufficiali appartenenti